

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 14/2022

Milano, 7 novembre 2022

Oggetto: Comunicazione aiuti di stato

Tutti i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell'emergenza Covid-19 sono tenuti a presentare un'autodichiarazione al fine di attestare che l'importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali e le condizioni previste dal "*Temporary Framework*".

L'Unione Europea ha previsto un regime di deroga all'ordinario regime degli aiuti di stato ed ha aumentato i massimali di cui alle Sezioni 3.1 "aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

L'autodichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 novembre 2022.

MISURE DEL REGIME "QUADRO"

La dichiarazione sostitutiva deve quindi essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021, indicate nella seguente tabella:

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	contributo del DL "Rilancio" (art. 25 del DL 34/2020); contributi del DL "Ristori" (artt. 1, 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> del DL 137/2020); contributo del DL "Natale" (art. 2 del DL 172/2020); contributo generale previsto dal DL "Sostegni" (art. 1 co. 1 - 9 del DL 41/2021); contributo per le <i>start up</i> (art. 1- <i>ter</i> del DL 41/2021); contributo del DL "Sostegni- <i>bis</i> " (art. 1 del DL 73/2021).

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Agevolazioni	Norme di riferimento
Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020 e modificato dall'art. 77 co. 1 lett. 0a), a), b) e b- <i>bis</i>) del DL 104/2020, dagli artt. 8 e 8- <i>bis</i> del DL 137/2020, dall'art. 2- <i>bis</i> del DL 172/2020, dall'art. 1 co. 602 della L. 178/2020 e dall'art. 4 del DL 73/2021
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 del DL 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	Art. 24 del DL 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili	Art. 177 del DL 34/2020, art. 78 co. 1 del DL 104/2020, art. 78 co. 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, artt. 9 e 9- <i>bis</i> co. 1 del DL 137/2020, art. 1 co. 599 della L. 178/2020 e art. 6- <i>sexies</i> del DL 41/2021
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia	Art. 129- <i>bis</i> del DL 34/2020
Definizione agevolata degli avvisi bonari	Art. 5 del DL 41/2021
Esonero per il 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore	Art. 6 co. 5 e 6 del DL 41/2021

Condizioni che determinano comunque l'obbligo di presentazione

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

MONITORAGGIO DEI MASSIMALI DELLA SEZIONE 3.1 E 3.12

Come anticipato, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali della Sezione 3.1 ovvero della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Massimali da verificare

L'art. 2 del DM 11.12.2021 fa riferimento ai massimali previsti sino al 31.12.2021 pari a:

- 1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1,
- 10 milioni di euro per la Sezione 3.12.

Per accedere ai massimali della Sezione 3.12 occorre inoltre dichiarare di rispettare le seguenti condizioni:

- l'aiuto è concesso entro il 30.6.2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo;
- nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra l'1.3.2020 e il 31.12.2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;
- l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali;
- gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del *Temporary Framework* non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "**impresa unica**" utilizzata in materia di aiuti di Stato.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Lo Studio procederà alla predisposizione della suddetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, salvo una vostra formale comunicazione di voler procedere in maniera autonoma via email, entro e non oltre martedì 15 novembre 2022 al seguente indirizzo e-mail luca.candiani@stbontempelli.it.

Per l'espletamento di tale incombenza lo studio addebiterà un compenso proporzionale al tempo necessario per la predisposizione delle singole pratiche.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti